

N.I. 2/2023

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 9 gennaio 2023

Oggetto: Novità normative per il 2023 di particolare interesse per il settore Retail.


Vi riportiamo in allegato una Nota di commento sull'argomento in oggetto che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

Tra le numerose novità normative di fine anno 2022, la Nota evidenzia in particolare i temi di interesse per il mondo del retail che hanno un notevole impatto sull'attività delle imprese Associate a Comufficio, relativi alla **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** e alla **fatturazione elettronica**, nonché altre disposizioni **varie**.

Si raccomanda di non sottovalutare l'importanza di questa comunicazione e di metterla a disposizione della segreteria e del personale dedicato a queste attività.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini



All.: Novità normative per il 2023 per il settore Retail



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Novità normative per il 2023 di particolare interesse per il settore Retail.

Dr. Francesco Scopacasa

9 Gennaio 2023

Nella presente Nota sono riportate le principali novità normative che nell'anno 2023 interessano il settore retail, con particolare riferimento alla **Legge di Bilancio per il 2023** (Legge 29.12.2022, n. 197), al c.d. **decreto "Milleproroghe"** (DL 29.12.2022, n. 198), nonché a normative già indicate in precedenti Note Informative, che tuttavia mantengono la loro efficacia per l'anno 2023.

Per facilitare la lettura, gli argomenti sono suddivisi in **quattro aree tematiche**, come segue.

SOMMARIO

1. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

- 1.1 Modelli di Registratori "adattati" a Registratori telematici aventi il provvedimento di approvazione scaduto: la possibilità di apportare modificazioni è prorogata fino al 31 dicembre 2024.
- 1.2 Utilizzo del tracciato del file XML corrispettivi in versione 7.0 da parte dell'esercente: problemi di personalizzazione dei RT conseguenti a variazioni di aliquote o di regime IVA.
- 1.3 Violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati; prime esperienze di sanzioni applicate agli esercenti.
- 1.4 Farmacie, ottici e altri operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema TS: prorogata al 31.12.2023 la modifica dell'"endpoint" per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.
- 1.5 Specifiche Tecniche dei RT: non ancora approvata la nuova disciplina (versione 11).
- 1.6 Collegamento POS/RT: disciplina applicabile.
- 1.7 Sistemi evoluti di incasso: mancanza del relativo provvedimento di attuazione.
- 1.8 Distributori automatici (*vending machine*): continua ad applicarsi il regime "transitorio" fino a data da destinarsi.

2. Lotteria dei corrispettivi

- 2.1 Lotteria dei corrispettivi ad estrazione differita: restano invariate l'applicazione e le regole.
- 2.2 Lotteria dei corrispettivi "istantanea": non ancora approvata la nuova disciplina.
- 2.3 Credito d'imposta per l'adeguamento dei RT alla lotteria istantanea.

3. Fatturazione elettronica

- 3.1 Farmacie, ottici e altri operatori sanitari: prorogato fino al 31.12.2023 il divieto di emissione della fattura elettronica.
- 3.2 Fatture elettroniche emesse con i Registratori telematici: disciplina in attesa di approvazione.
- 3.3 Aggiornamenti delle disposizioni e delle Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.
- 3.4 Fatture emesse dai soggetti in regime forfetario agevolato (c.d. "minimi").

4. Varie

- 4.1 Limiti all'utilizzo del contante: elevata la soglia da 1.000 a 5.000 euro.
- 4.2 Obbligo di accettare i pagamenti elettronici anche di minimo importo (utilizzo del POS).
- 4.3 Regime forfetario agevolato (c.d. "minimi"): elevato il limite da 65.000 a 85.000 euro.
- 4.4 Trattamento delle mance nei settori alberghiero e della ristorazione.
- 4.5 Variazione dell'aliquota IVA per determinati beni o servizi (prodotti per l'infanzia, igiene femminile, "pellet", ecc.).
- 4.6 Cessione di strumenti diagnostici "Covid" e relative prestazioni di servizi: si passa dal regime di esenzione al regime di imponibilità ad IVA.
- 4.7 Vendite di determinati beni on line tramite piattaforme digitali.
- 4.8 Remunerazione aggiuntiva per le farmacie.
- 4.9 Regolarizzazione delle irregolarità formali.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

1. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

1.1 Modelli di Registratori "adattati" a Registratori telematici aventi il provvedimento di approvazione scaduto: la possibilità di apportare modificazioni è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Al fine di accelerare il rinnovo tecnologico del parco dei Registratori telematici, l'Agenzia delle entrate già in passato aveva stabilito il termine massimo di un anno per la concessione di un'eventuale proroga del provvedimento di approvazione dei modelli di registratori di cassa prodotti come "misuratori fiscali" e successivamente "adattati" a Registratori telematici (**punto 1.4 del Provv. AE n. 182017 del 28.10.16**). Tuttavia, anche qualora il termine dell'approvazione – originario o prorogato – fosse scaduto, l'Agenzia delle entrate si era riservata la **facoltà** di approvare, su istanza del Produttore in via temporanea e comunque **non oltre il 31 dicembre 2022**, le eventuali modifiche che si fossero rese necessarie sugli esemplari **già immatricolati**.

In considerazione dell'elevato numero di tali apparecchi tuttora presenti sul mercato, l'Agenzia delle entrate, aderendo ad una richiesta di **COMUFFICIO**, con il Provv. AE n. 480030 del 28 dicembre 2022 ha prorogato di **due anni** tale termine (V. N.I. Comufficio n. 109 del 29 dicembre 2022).

Ciò consentirà quindi ai Produttori di **aggiornare** per i soli fini fiscali, **fino al 31 dicembre 2024**, anche quei modelli, ancora molto diffusi sul mercato, che altrimenti sarebbero risultati non più aggiornabili.

In sostanza, i registratori **adattati** a RT **con provvedimento di approvazione scaduto** e non rinnovabile potrebbero teoricamente essere utilizzati e/o commercializzati anche oltre il 31.12.24, fino all'esaurimento della loro memoria fiscale.

Tuttavia, se dopo il 31.12.24 essi dovessero necessitare di una **modifica del FW fiscale**, AE non concederebbe più al Produttore l'approvazione per effettuare tale modifica.

In tal caso, nel prevedibile presupposto che tale modifica fiscale sarà condizione essenziale per il loro utilizzo, i RT adattati che saranno in esercizio presso gli utilizzatori **diverranno inutilizzabili**, mentre quelli eventualmente ancora giacenti nel magazzino del venditore **diverranno invendibili**.

Relativamente a **questi ultimi**, peraltro, in caso di loro cessione ai clienti prima del 31.12.24, è necessario che il venditore, in osservanza del **principio di buona fede** che deve essere presente nelle trattative commerciali, informi preventivamente ed adeguatamente il cliente delle qualità e delle caratteristiche di utilizzo del RT adattato, come sopra descritte.

E' quindi **evidente l'opportunità di sostituire tali apparecchi entro il 31.12.24**.

1.2 Utilizzo del tracciato del file XML corrispettivi in versione 7.0 da parte dell'esercente: problemi di personalizzazione dei RT conseguenti a variazioni di aliquote o di regime IVA.

Come è noto, il tracciato del file XML corrispettivi in versione 7.0 obbliga l'esercente utilizzatore del RT ad indicare in maniera corretta – tra gli altri dati – l'**aliquota IVA applicabile** alle operazioni effettuate, ovvero il diverso regime di non applicazione dell'imposta (c.d. **codice "Natura"**).

E' quindi **prevedibile** che gli esercenti:

- che **trattano i prodotti per i quali dal 1° gennaio 2023 è variata l'aliquota IVA** applicabile (Vedi oltre, par. **4.5 e 4.6**), ovvero
- che dal 1° gennaio 2023 entrano nel o fuoriescono dal **regime forfetario agevolato** (Vedi oltre, par. **4.3**), caratterizzato dal codice Natura "N2",

abbiano necessità di ricorrere all'opera del **tecnico abilitato** per richiedere di apportare al RT i necessari adeguamenti.

1.3 Violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati; prime esperienze di sanzioni applicate agli esercenti.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Con la N.I. COMUFFICIO n. 73 del 5 Luglio 2022 era stata segnalata agli Associati l'attività svolta dagli Organi di controllo (Guardia di Finanza e Uffici delle entrate) presso gli esercenti, tendente ad accertare il corretto utilizzo dei Registratori telematici da parte degli utenti.

In particolare, sono stati contestati nel frattempo ad alcuni esercenti i seguenti **rilievi** che hanno causato l'applicazione di rilevanti **sanzioni**, sui quali richiamiamo pertanto l'attenzione dei Laboratori:

- mancato utilizzo della **versione 7.0 del tracciato XML** dei dati dei corrispettivi; si ricorda in proposito che già dal 1° gennaio 2022 la versione 6.0 non era più utilizzabile e doveva essere sostituita con la versione 7.0;
- mancata applicazione sui RT del corrispondente **QR code**; si ricorda in proposito che in mancanza del QR Code il tecnico abilitato **non può procedere** alla verifica periodica del RT con **esito positivo** (V. N.I. COMUFFICIO n. 17 del 7 febbraio 2022);
- errata indicazione del **regime ordinario IVA** dell'esercente (con applicazione delle aliquote IVA), in luogo del **regime agevolato forfetario** (con applicazione del codice Natura N2); si ricorda in proposito che per evitare tali errori è opportuno utilizzare il **Questionario di raccolta dati** per la personalizzazione del RT **prima** di procedere alla sua installazione (V. N.I. COMUFFICIO n. 41 del 30 aprile 2021);
- attivazione del RT con errata indicazione del **numero di partita IVA** dell'esercente, con conseguente mancato invio dei dati dei corrispettivi nella propria area riservata (c.d. "cassetto fiscale") del sito web dell'AE; si ricorda in proposito che per evitare tali errori, al momento dell'**attivazione** del RT è opportuno utilizzare il servizio "**Verifica partita Iva**", disponibile **gratuitamente** e **senza credenziali di accesso** sul sito AE all'indirizzo:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva>


Verifica partita Iva

Inserire la partita Iva che si intende verificare. Se è correttamente registrata in Anagrafe tributaria, viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta:

- lo stato - attiva, sospesa (in caso di affitto d'azienda), cessata
- la denominazione o il cognome e nome del titolare
- la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione
- l'informazione (eventuale) se la partita Iva è di un Gruppo Iva o di un partecipante a un Gruppo Iva

Partita Iva:

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



audio
altra immagine
altro audio

Codice di sicurezza:

Link correlati

- Controllo partite Iva comunitarie (VIES)
- Verifica codice fiscale

La verifica consente di accertare istantaneamente, in particolare, lo **stato** della partita IVA (**attiva/sospesa/cessata**) e la sua corrispondenza con il **sogetto titolare**.

1.4 Farmacie, ottici e altri operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema TS: prorogata al 31.12.2023 la modifica dell'"endpoint" per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il c.d. Decreto "**Milleproroghe**" (DL 29.12.22, n. 198, articolo 3, comma 3 - in attesa di conversione in legge) ha **prorogato di un anno** - dal 1° gennaio 2023 al **1° gennaio 2024** - il termine che era stato stabilito per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di trasmettere telematicamente i dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al medesimo Sistema tessera sanitaria anziché all'Agenzia delle entrate.

Aderente a



Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151 -
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

A tal fine le Specifiche tecniche RT, ver. 10, pag. 16/47 avevano indicato che per il colloquio con il sistema Tessera Sanitaria il RT avrebbe dovuto richiamare un **apposito servizio esposto** con l'indirizzo "https://apid.sanita.finanze.it".

Per effetto quindi della **proroga** nel frattempo intervenuta, per tutto l'anno 2023 **non occorre effettuare alcuna modifica** di indirizzo (**endpoint**) in tal senso e i soggetti interessati (farmacie e altri operatori sanitari) continuano ad inviare regolarmente i dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate.

1.5 Specifiche Tecniche dei RT: non ancora approvata la nuova disciplina (versione 11).

L'Agenzia delle entrate, valendosi anche della collaborazione di COMUFFICIO, ha in corso di definizione una **nuova versione** delle Specifiche tecniche RT (**ver. 11**) che dovrebbe essere pubblicata prossimamente nel suo sito internet.

COMUFFICIO si riserva quindi di tornare sull'argomento al momento della sua pubblicazione per evidenziare i punti di maggior interesse per i Laboratori Associati.

1.6 Collegamento POS/RT: disciplina applicabile.

Gli **esercenti** - con ricavi da vendite o prestazioni relativi all'anno precedente di ammontare **non superiore a 400.000 euro** - che ricevono dai loro **clienti consumatori finali** il pagamento del corrispettivo mediante **strumenti elettronici tracciabili** (carte di debito, carte di credito, ecc.) beneficiano già dal 1° luglio 2020 di un **credito d'imposta** pari al **30 % delle commissioni** che sono loro addebitate dagli **operatori finanziari** per tali operazioni (DL 124/2019, art. 22, c. 1 e 1 bis).

Con disposizione a carattere **temporaneo (dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022)** il credito d'imposta era stato elevato al 100 % per gli esercenti che utilizzano strumenti di pagamento elettronico (**POS**) **collegati ai Registratori telematici** e per il medesimo periodo era stato stabilito un distinto credito d'imposta - parametrato in funzione del volume d'affari - relativo alle **spese** sostenute per acquisto, noleggio, utilizzo di POS e/o spese di convenzionamento ovvero **sostenute per il collegamento tecnico tra i dispositivi**.

Con il Provvedimento n. 211996 del 6 agosto 2021, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che per le **modalità tecniche di collegamento tra POS e RT** si applicano le medesime modalità contenute nel **punto 2.1 delle Specifiche tecniche del RT**, ver. 10 del giugno 2020, allegate al Provvedimento n. 182017 del 28.10. 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, in presenza di alcuni dubbi interpretativi l'Agenzia delle entrate, su richiesta di COMUFFICIO, ha fornito in data 2 febbraio 2022 i **chiarimenti** necessari che si riportano qui di seguito per comodità (gli stessi sono tuttavia disponibili nel sito internet dell'AE).

Chiarimenti e precisazioni dell'Agenzia delle entrate del 2/02/2022 (integrazione POS RT - rif. par. 2.1 delle specifiche tecniche RT ver. 10).

"In caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio dei dispositivi RT devono essere memorizzati i seguenti dati (e deve dunque essere possibile la puntuale consultazione):

a. Data/ora della transazione bancaria (formato: aaaa/mm/gg hh:mm)

b. Modalità dell'operazione:

- "on-line": per i casi di collegamento diretto tra il sistema di pagamento elettronico e il dispositivo RT oppure il Server RT tramite il punto cassa (requisito soddisfatto con adeguamento Server RT e certificazione da parte di auditor dell'esercente),

- "off-line": per tutti i casi in cui il collegamento diretto tra RT/Server RT e sistema di pagamento non è realizzato (es. Utilizzo di sistemi di pagamento elettronico non integrati, collegamento tramite Software Applicativo, guasto del collegamento con il sistema pagamento, ecc.)

c. Importo dell'operazione

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151 -

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

d. Codice autorizzativo (codice della transazione) STAN (System Trace Audit Number).

Nella modalità OFF LINE tale informazione può essere sostituita dall'indicazione del canale/sistema con cui è stato effettuato il pagamento."

Si ricorda, infine, che gli **operatori finanziari** che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento **hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate** le informazioni necessarie a **controllare la spettanza del credito d'imposta** e di trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento (DL 124/2019, art. 22, c. 5).

A tali obblighi è stato in seguito aggiunto quello di "trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i **dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico collegati ai Registratori telematici messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate** mediante gli stessi strumenti." (art. 5-novies del DL 21.10.21 n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

1.7 Sistemi evoluti di incasso: mancanza del relativo provvedimento di attuazione.

Il **D.Lgs. n. 127 del 5.8.2015** aveva stabilito, all'**art. 2, c. 5-bis**, che a decorrere dal 1° luglio 2021, gli esercenti che adottano **sistemi evoluti di incasso** dei corrispettivi, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, avrebbero potuto **assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**.

La decorrenza di tale disposizione era stata in seguito prorogata al 1° luglio 2022 (art. 5, c. 12 bis del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215), ma la disciplina **non ha avuto concreta attuazione** in quanto **non è stato emanato il necessario provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate che avrebbe dovuto definire le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

1.8 Distributori automatici (vending machine): continua ad applicarsi il regime "transitorio" fino a data da destinarsi.

Con il Provv. AE n. 446073 del 2-12-2022, è stato **eliminato il limite** del 31-12-22 che era stato stabilito per l'utilizzo del **regime transitorio** della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi dei **distributori automatici**. Questo regime transitorio, che consente di trasmettere i dati dei corrispettivi non direttamente dalla vending machine, ma in maniera indiretta tramite un "**dispositivo mobile**", può quindi continuare ad essere utilizzato fino a data da destinarsi con apposito provvedimento dell'AE.

Le Motivazioni del provvedimento hanno precisato in proposito che : "In considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica determinato dall'epidemia di Covid-19 e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che gestiscono distributori automatici, nonché dell'opportunità di **non gravare gli stessi di ulteriori oneri** per l'adeguamento dei predetti apparecchi, viene eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022 sopra citato, demandando a **successivi provvedimenti** non solo la definizione delle **nuove specifiche** tecniche ma anche la **riplanificazione delle tempistiche** di implementazione delle vending machine."

Si ricorda infine che, **perdurando il regime transitorio delle vending machine**, come è indicato nelle Specifiche tecniche RT ver. 10, pag. 16/47, i **Registratori Telematici** possono essere utilizzati anche per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi dei distributori automatici dei quali l'esercente sia – ovviamente – **gestore diretto**. Tale modalità di adempimento è consentita solo con

Aderente a



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

riferimento ai dati dei corrispettivi generati da distributori automatici **presenti nella medesima unità locale dell'attività commerciale dove è ubicato il Registratore telematico.**

Al riguardo, le Specifiche tecniche precisano che **l'esercente/gestore** – dopo aver rilevato il dato del "venduto" dal distributore automatico – imputa tale valore mediante apposita sezione del Registratore Telematico in base all'aliquota IVA relativa ai beni venduti; il dato così acquisito viene memorizzato nella **memoria permanente di dettaglio**, concorrendo al calcolo dei **corrispettivi giornalieri complessivi** da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate. A seguito di tale operazione, il Registratore Telematico emette **apposito documento commerciale.**

2. Lotteria dei corrispettivi

2.1 Lotteria dei corrispettivi ad estrazione differita: restano invariate l'applicazione e le regole.

L'applicazione della lotteria dei corrispettivi con previsione di estrazione dei premi con periodicità **settimanale, mensile e annuale**, quindi "differita" rispetto al momento della partecipazione del consumatore, **prosegue nell'anno 2023**, in continuità e **senza variazioni** rispetto al 2022.

Si ricorda che tale lotteria è stata istituita dalla legge 11/12/2016 n. 232, commi 540 – 544 e la sua disciplina è stata successivamente **modificata ed integrata** con l'articolo 18 del Decreto-legge del 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

2.2 Lotteria dei corrispettivi "istantanea": non ancora approvata la nuova disciplina.

Il **citato DL n. 36/2022** ha anche riformulato, in particolare, il comma 544 della L. n. 232/2016, stabilendo che "le modalità tecniche di **tutte le lotterie** degli scontrini, sia **istantanee** sia differite" sarebbero state disciplinate con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), d'intesa con l'Agenzia delle entrate (AE).

La modifica della normativa ha quindi indirettamente aperto la possibilità di introdurre, accanto alla lotteria degli scontrini ad estrazione differita, una (diversa) lotteria degli scontrini ad estrazione istantanea.

ADM e AE hanno elaborato, con la collaborazione di SO.GE.I. e di COMUFFICIO, una **disciplina tecnica** di tale lotteria; tuttavia il relativo provvedimento di approvazione non risulta al momento ancora approvato e pubblicato nei rispettivi siti internet istituzionali delle due Agenzie.

COMUFFICIO si riserva quindi di tornare sull'argomento al momento della loro pubblicazione per evidenziare i punti di maggior interesse per i Laboratori Associati.

2.3 Credito d'imposta per l'adeguamento dei RT alla lotteria istantanea.

Nel frattempo, in **previsione** dell'introduzione della lotteria degli scontrini "istantanea", l'articolo 8 del Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (in attesa di conversione in legge) ha istituito, a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, un **contributo per l'adeguamento** da effettuarsi nell'anno 2023, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al **100 per cento della spesa sostenuta**, per un **massimo di 50 euro** per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di **credito d'imposta** di pari importo, da utilizzare in compensazione con altre imposte e contributi, senza ulteriori limitazioni.

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla **prima liquidazione periodica dell'imposta** sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata **registrata la fattura** relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato **pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.**

Ovviamente, per la concreta applicazione di tale disposizione occorrerà attendere che il Decreto- legge sia correttamente convertito in legge entro i previsti 60 giorni (cioè entro il **17 gennaio 2023**) e che siano pubblicati i **due previsti provvedimenti delle Agenzie fiscali**, rispettivamente per l'istituzione della lotteria istantanea e per le modalità di utilizzo del credito d'imposta.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc



3. Fatturazione elettronica

3.1 Farmacie, ottici e altri operatori sanitari: prorogato fino al 31.12.2023 il divieto di emissione della fattura elettronica.

Il c.d. Decreto "Milleproroghe" (DL 29.12.22, n. 198, articolo 3, comma 2 – in attesa di conversione in legge) ha **prorogato di un anno** – fino al **31 dicembre 2023** - il divieto che era già operante per le **farmacie** e gli altri **operatori sanitari**, di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito da Agenzia entrate/SO.GE.I.

Il divieto è posto al fine di assicurare la tutela dei dati personali dei **consumatori** (c.d. "privacy"), per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **persone fisiche**; resta invece fermo l'obbligo di emissione della fattura elettronica per eventuali operazioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche.

3.2 Fatture elettroniche emesse con i Registratori telematici: disciplina in attesa di approvazione.

Sono tuttora in corso di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, le Specifiche tecniche che consentiranno agli esercenti di emettere nei confronti dei loro clienti che la richiedano una **fattura elettronica**, direttamente con il Registratore telematico.

Si tratterà comunque di una prestazione aggiuntiva dei Registratori telematici, che i Fabbricanti potranno adottare in via **facoltativa**.

COMUFFICIO si riserva quindi di tornare sull'argomento al momento della loro pubblicazione per evidenziare i punti di maggior interesse per i Laboratori Associati.

Si ricorda che il termine "**fattura elettronica**" è riferibile alle sole fatture che siano **emesse, trasmesse e ricevute** tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)** gestito da Agenzia delle entrate/SO.GE.I.

Le fatture elettroniche **non devono quindi essere confuse** con le fatture **elaborate e/o stampate** tramite dispositivi elettronici anche se eventualmente collegati a registratori di cassa, che mantengono comunque la natura di documento cartaceo (analogico).

3.3 Aggiornamenti delle disposizioni e delle Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

Nel corso dell'anno 2022 sono stati pubblicati alcuni importanti aggiornamenti in materia di fatturazione elettronica.

Tra questi, nel sito internet dell'AE sono disponibili:

- le nuove regole tecniche relative alla **gestione delle fatture europee** – versione 2.2 del 16 novembre 2022;
- la nuova versione (25 novembre 2022) del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni sulla fatturazione elettronica che introduce – tra l'altro - **nuovi servizi per utenti** e intermediari;
- da ultimo (22 dicembre 2022), sono state aggiornate le specifiche tecniche - pdf per il **pagamento dell'imposta di bollo** allegate al provvedimento del 4 febbraio 2021 e la guida - pdf, per escludere, dalla selezione per la costituzione dell'Elenco B del bollo, le fatture elettroniche con Tipo Documento TD28 emesse per la comunicazione estero metro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA **da operatore sammarinese** per acquisto di beni.

3.4 Fatture emesse dai soggetti in regime forfetario agevolato (c.d. "minimi").

Si ricorda che, in attuazione della Decisione U.E. n. 2251/2021, l'art. 18, comma 2 del DL n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in legge dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha **abrogato** la previgente disposizione di



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

esonero per i soggetti che operano in regime forfetario agevolato, ma ha contemporaneamente stabilito (art. 18, comma 3) che per essi l'**obbligo** della fatturazione elettronica **si applica**:

- a partire **dal 1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, **superiori a euro 25.000**;
- a partire **dal 1° gennaio 2024** per i **restanti soggetti**.

Si ricorda inoltre che l'**obbligo** della fatturazione elettronica si applica non solo agli **esercenti il commercio al minuto** per i quali l'emissione della fattura è obbligatoria **solo se è richiesta dal cliente**, ma anche agli esercenti le **altre attività di impresa** e ai **professionisti**, per i quali l'obbligo di emettere la fattura per le operazioni effettuate sussiste in ogni caso indipendentemente dall'eventuale richiesta del cliente.

La **legge di Bilancio per il 2023** ha modificato i limiti per poter usufruire del regime forfetario agevolato (Vedi oltre, par. 4.3), ma **non ha modificato il limite di 25.000 euro**, come sopra indicato, oltre il quale il soggetto è tenuto all'emissione della fattura elettronica.

4. Varie

4.1 Limiti all'utilizzo del contante: elevata la soglia da 1.000 a 5.000 euro.

Era stato in precedenza stabilito il divieto, a decorrere dal **1° gennaio 2023**, di effettuare i pagamenti in contanti per importo pari o superiore a 1.000 euro (art. 49, c. 3-bis del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007).

La **legge di bilancio per il 2023** (L. 29.12.22, n. 197, art. 1, comma 384), **ha invece elevato tale limite a 5.000 euro**.

Si ricorda tuttavia che, in **deroga** a tale disposizione, per gli **acquisti di beni e di servizi legati al turismo** effettuati presso gli esercenti il commercio al dettaglio e attività assimilate e presso le agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di **cittadinanza diversa da quella italiana** e che abbiano **residenza fuori del territorio dello Stato**, il limite per il trasferimento di denaro contante **è elevato a 15.000 euro** (art. 3, c. 1 del DL 2.3.12, n. 16, conv. L. 26.4.12, n. 44).

La deroga è tuttavia subordinata all'effettuazione di **alcuni adempimenti** a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio. Tra questi, in particolare, l'obbligo di inviare un'apposita **comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate** e di **depositare la somma** presso un intermediario autorizzato, entro il giorno successivo all'incasso.

4.2 Obbligo di accettare i pagamenti elettronici anche di minimo importo (utilizzo del POS).

La normativa vigente fin dal 30 giugno 2014 fa obbligo sia agli **esercenti** l'attività commerciale di **vendita di prodotti** e di **prestazione di servizi**, sia ai **professionisti**, di accettare dai clienti anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento (carte di debito, credito, prepagate), fatte salve le cause di **oggettiva impossibilità tecnica** (art. 15, comma 4, del DL 179 del 18 ottobre 2012).

Tuttavia, come è noto, solo a decorrere dal **30 giugno 2022** è stata stabilita l'applicazione di una **sanzione** per il caso di **violazione** dell'obbligo di accettazione di un pagamento, di **qualsiasi importo**, effettuato con una carta di pagamento (art. 15, comma 4-bis, del DL 179/2012, inserito dall'art. 18 del DL n. 36/2022).

Si tratta, in particolare, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una **somma pari a 30 euro**, aumentata del **4 per cento del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Questa sanzione non ha avuto tuttavia finora una **concreta attuazione** e, dalle categorie interessate era stato richiesto di escluderne l'applicazione per le operazioni di importo limitato (es.: fino a 60 euro) per le quali l'ammontare delle commissioni dovute all'operatore finanziario per l'utilizzo del POS avrebbe costituito un onere non proporzionato.

La **legge di bilancio per il 2023** (L. 29.12.22, n. 197, art. 1, comma 385), ha invece mantenuto ferma l'applicabilità della sanzione indipendentemente dall'importo – **anche minimo** – della transazione effettuata in violazione dell'obbligo.

Tuttavia, la legge ha invitato le **associazioni di categoria** maggiormente rappresentative:

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

- dei soggetti obbligati ad accettare i pagamenti elettronici (esercenti commerciali e professionisti),
- dei prestatori dei servizi di pagamento e
- dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento,

a determinare **in via convenzionale** termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino **equi e trasparenti**, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da **evitare l'imposizione di oneri non proporzionati** al valore delle singole transazioni.

La medesima legge n. 197/2022 ha anche stabilito (art. 1, comma 386) l'istituzione con apposito decreto di un **tavolo permanente** fra le categorie interessate preordinato a valutare **soluzioni per mitigare** l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore **fino a 30 euro** a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare **non superiore a 400.000 euro**.

E' stato altresì stabilito (art. 1, comma 387) che, ove detto tavolo permanente **non giunga alla definizione** di un livello dei costi equo e trasparente entro **novanta giorni** decorrenti dal 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, **è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti** e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un **contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili**, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale dal tavolo permanente sulla base di criteri di **proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione**. Il contributo è riversato ad **apposito fondo** destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a **contenere l'incidenza dei costi** a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, **per le transazioni di valore fino a 30 euro**.

4.3 Regime forfetario agevolato (c.d. "minimi): elevato il limite da 65.000 a 85.000 euro.

Il regime forfetario agevolato per le persone fisiche è disciplinato dall'art.1, commi 54 – 84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per poter aderire a tale regime il soggetto deve trovarsi in **determinate condizioni** e tra queste, fino al 31 dicembre 2022, era presente quella di avere conseguito, **nell'anno precedente, ricavi** ovvero avere percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

La **legge di bilancio per il 2023** (L. 29.12.22, n. 197, art. 1, comma 54), **ha elevato tale limite a 85.000 euro** fermo restando il rispetto delle altre condizioni che ne consentono l'accesso.

E' quindi prevedibile un'adesione al regime da parte dei soggetti (o di una parte di essi) che nell'anno 2022 hanno conseguito ricavi per ammontare **superiore a 65.000 ma non superiore a 85.000 euro**.

Si ricorda che l'adesione al regime forfetario agevolato comporta, **ai fini IVA, la non applicazione dell'imposta ai clienti sulle operazioni attive** e la non detrazione dell'imposta loro addebitata dai fornitori, sulle operazioni passive. Ne consegue che i soggetti tenuti all'emissione del **documento commerciale** con il RT devono indicare il **codice Natura "N2"** in luogo dell'aliquota IVA applicabile al bene ceduto o al servizio prestato.

La medesima legge di bilancio per il 2023 ha anche introdotto alcune disposizioni particolari per i casi di **superamento in corso d'anno della soglia di 100.000 euro** dei ricavi conseguiti e per il trattamento di un eventuale incremento di tali operazioni rispetto agli anni precedenti, assoggettabile, per il **solo anno 2023** e in presenza di determinate condizioni, ad un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi.

4.4 Trattamento delle mance nei settori alberghiero e della ristorazione.

Il cliente che ha usufruito di servizi nelle **strutture ricettive** e negli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, al momento del pagamento del corrispettivo, effettuato in contanti o in forma elettronica, aggiunge a volte ad esso un importo a titolo di liberalità (c.d. "**mancia**") a favore del personale

Aderente a



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

dell'esercizio. Ciò comporta per l'esercente che riceve tale importo, una **diversa attenzione** operativa ai fini degli adempimenti IVA e delle imposte sui redditi.

Sotto il profilo dell'IVA, questo importo non ha natura di "corrispettivo" e per esso non sussistono quindi i corrispondenti obblighi di certificazione (memorizzazione dei dati con emissione del documento commerciale e loro trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate). Si tratta, in sostanza, di una mera "**cessione di denaro**" non soggetta ad IVA (art. 2, terzo comma, lett. a) del DPR n. 633/72).

Tuttavia, per evitare un **disallineamento** tra la **documentazione di incasso** (contanti o in forma elettronica) e i **corrispettivi giornalieri** da memorizzare e trasmettere telematicamente all'AE si ritiene, in mancanza di diverse indicazioni di normativa o di prassi amministrativa, che l'esercente debba indicare nel documento commerciale l'importo della mancia con il **codice Natura "N2" (importo non soggetto ad IVA)** eventualmente evidenziandone il titolo nell'Appendice al medesimo documento commerciale emesso.

In ogni caso, tale documentazione troverà gli opportuni riscontri nelle registrazioni contabili e consentirà all'esercente da un lato, di giustificare la differenza di importi tra i dati "corrispettivi" e i dati "POS" e, dall'altro, di effettuare secondo i criteri di ripartizione concordati, **l'inserimento** delle quote spettanti come **elementi di retribuzione nelle competenze da liquidare periodicamente a ciascun dipendente interessato**.

Diversa rilevanza assume infatti la "mancia" **ai fini delle imposte sui redditi**. Pur non risultando fino al 31 dicembre 2022 espressamente citate nella normativa, la Corte di Cassazione aveva affermato che le mance rientrano nell'ambito della nozione onnicomprensiva di **reddito da lavoro dipendente** fissata dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR - DPR n. 917 del 1986, art. 51, comma 1)) e devono pertanto essere assoggettate alla relativa tassazione (IRPEF).

La norma, peraltro, stabilisce esplicitamente un'unica deroga a tale nozione onnicomprensiva di reddito, con riferimento alle sole mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (**croupiers**) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, stabilendo che queste **concorrono a formare il reddito tassabile solo nella misura del 75 per cento** dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta, restandone quindi esente il rimanente 25 per cento.

La **legge di bilancio per il 2023** (L. 29.12.22, n. 197, art. 1, comma 58), ha invece adesso stabilito in maniera esplicita che, con decorrenza **dal 1° gennaio 2023**, nelle **strutture ricettive** e negli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici riversate ai lavoratori, **costituiscono redditi di lavoro dipendente**. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, tali somme sono soggette ad un **regime speciale e più favorevole di tassazione**, consistente nell'applicazione di un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali **con l'aliquota del 5 per cento**, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono inoltre escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'imposta sostitutiva è applicata dal **sostituto d'imposta** (datore di lavoro) ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori del **settore privato** titolari di reddito di lavoro dipendente di importo **non superiore a euro 50.000**.

4.5 Variazione dell'aliquota IVA per determinati beni o servizi (prodotti per l'infanzia, igiene femminile, "pellet", ecc.).

La **legge di bilancio per il 2023** (L. 29.12.22, n. 197, art. 1, commi 72 e 73), ha apportato alcune modificazioni alla tabella A allegata al decreto IVA (DPR n. 633/1972), con conseguente variazione di aliquota IVA applicabile ai seguenti prodotti:

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Prodotto	Aliquota IVA	Decorrenza / termine	Rif. normativo
prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali.	5 %	Dal 1.1.2023	Tab.A/II bis n. 1-quinquies
latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.	5 %	Dal 1.1.2023	Tab.A/II bis n. 1-sexies
estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella , per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);	10 %	Dal 1.1.2023	Tab.A/III n. 65)
legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, [esclusi i pellet] (v.d. 44.01); deroga per il solo anno 2023: anche i pellet sono soggetti all'imposta con l'aliquota del 10 per cento.	10 %	Dal 1.1.2023 al 31.12.2023	Tab.A/III n. 98)

4.6 Cessione di strumenti diagnostici "Covid" e relative prestazioni di servizi: si passa dal regime di esenzione al regime di imponibilità ad IVA.

Le cessioni di **strumentazione per diagnostica** per COVID-19 avente i requisiti stabiliti dalle norme dell'Unione europea, le **prestazioni di servizi strettamente connesse** a tale strumentazione, le cessioni di **vaccini** contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le **prestazioni di servizi strettamente connesse** a tali vaccini, sono state effettuate in **esenzione da IVA** fino al 31 dicembre 2022 (L. 30.12.2020 n. 178, art. 1, c. 452 e 453).

Dal 1° gennaio 2023 tali beni e servizi rientrano invece nella generale categoria dei c.d. "beni COVID" **soggetti all'aliquota IVA 5 %** di cui alla Tab. A/II-bis allegata al decreto IVA (n. 1-ter.1, inserito con decorrenza dal 1.1.2021 dall'art. 124 del DL n. 34 del 19.5.2020 – "Decreto rilancio"), comprendente:

"1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Aderente a



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Si ricorda infine che le **cessioni di beni** effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 **nei confronti della Commissione europea** o di un'agenzia o di un **organismo** istituito a norma del diritto dell'Unione europea, sono considerate **non imponibili** ad IVA (art. 72, c. 1, lett. c-bis del DPR n. 633/72), qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali **beni o servizi** nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di **COVID-19**. (art. 5, c. 15 bis e 15 ter del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215). Per tali cessioni, in caso di emissione di **fattura elettronica**, il relativo importo è individuato con il **codice Natura "N3.6"** (altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond); in caso di emissione del **documento commerciale** con il RT, il relativo importo è individuato con il **codice Natura "N3"** (operazioni non imponibili).

4.7 Vendite di determinati beni on line tramite piattaforme digitali.

La **legge di bilancio per il 2023** (L. 29.12.22, n. 197, art. 1, comma 151), ha stabilito che il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che **facilita**, tramite l'uso di **un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi**, le **vendite di beni mobili** individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate **nei confronti di un cessionario non soggetto passivo** dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i **dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate**.

In sostanza, i soggetti che mettono a disposizione di altri operatori commerciali una piattaforma telematica per **vendere on line** determinati beni ad **un consumatore finale**, dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate i **dati identificativi del venditore e delle vendite** da questo effettuate.

E' probabile che il **decreto del MEF**, nello stabilire la disciplina operativa di tale norma, ne limiterà l'applicazione alle (sole) **vendite di beni tecnologici quali telefonini, laptop, ecc.**

4.8 Remunerazione aggiuntiva per le farmacie.

La **legge di bilancio per il 2023** (L. 29.12.22, n. 197, art. 1, comma 532), ha stabilito che con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, **a decorrere dal 1° marzo 2023**, una **remunerazione aggiuntiva** in favore delle **farmacie** per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Si ricorda che **già per l'anno 2022** era stata riconosciuta alle farmacie una "remunerazione aggiuntiva" per la quale l'AE, in Risposta ad un interpello posto da una farmacia (N. 219 del 27.4.22), aveva **escluso la rilevanza dell'importo sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi**.

Dopo la pubblicazione del decreto del Ministro della salute, occorrerà verificare se l'AE manterrà tale orientamento anche con riferimento alla nuova versione della remunerazione aggiuntiva; in caso contrario si **presume** che la farmacia dovrà **tenere conto del relativo importo nella DCR** (Distinta contabile riepilogativa) da inviare al **SSN** (Servizio sanitario nazionale) e nella predisposizione del **relativo file XML elaborato dal Registratore telematico**.

4.9 Regolarizzazione delle irregolarità formali.

La **legge di bilancio per il 2023** (L. 29.12.22, n. 197, art. 1, comma 166), ha introdotto numerosi istituti che consentono al contribuente che abbia commesso diverse tipologie di violazioni tributarie, di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione.

Tra tali istituti, la legge ha stabilito che le **irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale**, che **non rilevano sulla determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, **commesse fino al 31 ottobre 2022**, possono essere **regolarizzate** mediante il **versamento di una somma pari a euro 200** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Si ritiene che gli **esercenti** che ritengono di avere commesso entro il 31 ottobre 2022 tale tipologia di infrazioni con riferimento agli **obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi**, possano valutare, con l'ausilio del proprio consulente, l'opportunità di ricorrere a tale forma di regolarizzazione.

Ovviamente la regolarizzazione presuppone la **natura formale** delle irregolarità commesse per le quali sia oggettivamente sostenibile la **buona fede** del contribuente, nonché dimostrabile la corretta tenuta della contabilità (i.e. **corretta emissione dei documenti commerciali** con il Registratore telematico e **corretta memorizzazione dei dati** dei corrispettivi), nonché la **corretta liquidazione dei tributi**.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

